I limiti retributivi per il calcolo delle contribuzioni per l'anno 2020

5 Febbraio 2020

[fusion_builder_container hundred_percent="no" equal_height_columns="no" menu_anchor="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="center center" background_repeat="no-repeat" fade="no" background_parallax="none" parallax_speed="0.3" video_mp4="" video_webm="" video_ogv="" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" overlay_color="" video_preview_image="" border_size="" border_color="" border_style="solid" padding_top="" padding_bottom="" padding_left="" padding_right=""][fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" layout="1_1" background_position="left top" background_color="" border_size="" border_color="" border_style="solid" border_position="all" spacing="yes" background_image="" background_repeat="no-repeat" padding_top="" padding_right="" padding_bottom="" padding_left="" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="" id="" animation_type="" animation_speed="0.3" animation_direction="left" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" center_content="no" last="no" min_height="" hover_type="none" link=""][fusion_text]

L'Inps, con l'allegata circolare n. 9/20, ha comunicato, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 338/89, convertito nella L. n. 389/89, i nuovi limiti minimi di retribuzione giornaliera da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, che dovranno essere presi in considerazione dal 1° gennaio 2020.

A tal riguardo, si ricorda che i minimali si ottengono, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402/81, convertito nella L. n. 537/81, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, che per il 2019 è stato determinato nella misura dello 0,5%.

Tra le misure oggetto di variazione si segnalano, in particolare:

i nuovi limiti di retribuzione giornaliera che, a valere dal periodo di paga 1° gennaio 2020, sono stabiliti, relativamente all'industria, in € 135,48, € 40,93 e € 38,21, rispettivamente, per il dirigente, impiegato e operaio. Gli importi relativi agli impiegati ed agli operai dovranno essere adeguati ad euro 48,98, ossia 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che, dal 1° gennaio 2020, è pari ad € 515,58 mensili.

Per l'anno 2020, gli importi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi sono i seguenti:

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto • rese in formato cartaceo • rese in forma elettronica	**€** **4,00** **8,00**
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	**5,29**
Fringe benefit (tetto)	**258,23**
Indennità di trasferta intera Italia	**46,48**

Indennità di trasferta 2/3 Italia	**30,99**
Indennità di trasferta 1/3 Italia	**15,49**
Indennità di trasferta intera estero	**77,47**
Indennità di trasferta 2/3 estero	**51,65**
Indennità di trasferta 1/3 estero	**25,82**
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	**1.549,37**
Indennità di trasferimento estero (tetto)	**4.648,11**
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	**2.065,83**

Dal 1° gennaio 2020, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in € 47.379,00, con la conseguente applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, ex art. 3-ter della L. n. 438/92, sulla quota eccedente tale limite, che, rapportato al criterio della mensilizzazione, è pari ad € 3.948,00.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, rivalutato, in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat, per l'anno 2020 è pari ad € 103.055,00.

Rapportato al trattamento minimo di pensione pari a € 515,58 Il valore da prendere a riferimento come limite settimanale e annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi per l'anno 2020 è pari, rispettivamente, ad euro 206,23 ed euro 10.724,00.

In relazione al periodo di gennaio 2020, i datori di lavoro che non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati potranno regolarizzare tale mensilità entro il 16 aprile dello stesso anno.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]